

## **TI\_GERICHTE 14.2019.236 vom 16. Dezember 2019**

TI Tribunale d'appello, 2019-12-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2019.236](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2019.236)

FR: TI\_GERICHTE 14.2019.236 du 16 décembre 2019

IT: TI\_GERICHTE 14.2019.236 del 16 dicembre 2019

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l'istanza dopo aver rilevato che la decisione relativa all'imposta comunale 2017, siccome intimata e passata in giudicato, va parificata a una sentenza esecutiva ai sensi degli art. 80 e 81 LEF.

#### **E. 4**

Nel reclamo RE 1 sostiene che la decisione del 10 ottobre 2018 relativa alla tassazione d'ufficio per le imposte cantonali e federali 2017 non è mai stata notificata né a lui, né a suo padre, \_\_\_\_\_ “detto” \_\_\_\_\_. A suo dire egli è venuto a conoscenza dell'avvenuta tassazione d'ufficio solo nell'ottobre 2019, quando gli sono pervenute “le fatture del Comune di \_\_\_\_\_”. Il reclamante assevera infatti che è sua madre ad aver pagato, il 23 gennaio 2019, le fatture relative all'imposta cantonale e federale, ritenendo che si trattasse d'imposte del di lei marito (e padre del reclamante), dal momento che erano intestate a \_\_\_\_\_. RE 1 afferma quindi di aver inoltrato nel mese di ottobre 2019 la propria dichiarazione d'imposta, sfociata nella decisione del 5 novembre 2019 dell'Ufficio circondariale di Bellinzona, da lui impugnata con il ricorso alla Camera di diritto tributario del 20 novembre 2019. A mente sua, la pendenza di questo rimedio giuridico priverebbe il Comune di un valido titolo di rigetto dell'opposizione, sicché il primo giudice avrebbe dovuto respingere l'istanza.

#### **E. 5**

In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d'ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

#### **E. 5.1**

Giusta l'art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (S TAEHELIN in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT). Sia l'esecutività che il passaggio in giudicato presuppongono, ad ogni modo, la regolare intimazione della decisione al destinatario (sentenza della CEF 14.2014.212 del 30 gennaio 2015, consid. 7; S TAEHELIN, op. cit., n. 124 ad art. 80) la cui prova – in caso di contestazione – incombe all'autorità notificatrice (DTF 141 I 102 consid. 7.1; sentenza della CEF 14.2017.166 dell'11 gennaio 2018, consid. 5.3/a e i rinvii), fermo restando che la prova può essere fornita anche da indizi o dall'insieme delle circostanze del caso concreto, per esempio dallo scambio di corrispondenza con l'autorità escutente o dal comportamento

dell'escusso (DTF 105 III 43 consid. 3; pure DTF 136 V 310 consid. 5.9).

### **E. 5.2**

Nel caso in esame, la decisione del 27 novembre 2018 avente per oggetto l'imposta comunale 2017, di fr. 675.40 (635.40 oltre all'imposta personale di fr. 40.–), e la diffida del 27 maggio 2019, con cui viene addossata al contribuente una tassa di fr. 50.–, costituiscono di principio un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione per le somme poste in esecuzione, compresi gli interessi di mora maturati su fr. 675.40 dal 1° gennaio 2019 (data che segue la scadenza di pagamento del conguaglio) al 23 luglio 2019 (data indicata nell'istanza), pari a fr. 9.50, sia per gli interessi di mora correnti dal 24 luglio 2019, al tasso del 2.5% fissato dal Consiglio di Stato per il 2017 (v. tabella riassuntiva nel decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2017, RL. 640.320).

### **E. 5.3**

Il problema è che il reclamante contesta di aver avuto conoscenza della tassazione d'ufficio e dell'imposta comunale prima dell'ottobre 2019 (ovvero prima dell'avvio dell'esecuzione), quando gli sono pervenute "le fatture del Comune di \_\_\_\_\_". Sennonché egli ha pagato le imposte federali e cantonali del 2017 già il 23 gennaio 2019, ciò che dimostra che ne ha avuto conoscenza al più tardi a quella data. Che il pagamento sia stato effettuato per errore da sua madre non è di rilievo. Oltre al fatto che si tratta di un'allegazione nuova – e quindi inammissibile (sopra consid. 1.2.2) – e priva di riscontro oggettivo, l'eventuale errore della madre è sia come sia imputabile a RE 1, ricordato ch'egli viveva nella stessa economia domestica dei genitori (come risulta dalla procura acclusa al ricorso del 20 novembre 2019), sicché la notifica della tassazione sarebbe valida anche se fosse avvenuta nelle mani della madre (cfr. art. 138 cpv. 2 CPC). Per tacere del fatto che il rischio di confusione evidenziato dal reclamante appare alquanto inverosimile perché suo padre si chiama \_\_\_\_\_ e non \_\_\_\_\_, per tacere del fatto ch'egli stesso nel ricorso del 20 novembre 2018 indica che suo padre è il suo rappresentante "da sempre".

### **E. 5.4**

Ora, la decorrenza di un termine non può essere differita a piacimento. Il principio della buona fede (art. 2 cpv. 1 CC e 52 CPC) impone infatti ai destinatari d'informarsi dell'esistenza e del contenuto di un atto che li riguarda non appena ne sospettino l'esistenza e di contestarlo tempestivamente (sentenza del Tribunale federale 5A\_570/2010 del 17 giugno 2011, consid. 3.3.3, con rimandi; DTF 139 IV 232 consid. 1.3; già citata sentenza della CEF 14.2014.212, consid. 9.1). Ne consegue che al più tardi il 23 gennaio 2019 RE 1 (o i suoi rappresentanti) avrebbe(ro) dovuto informarsi in merito alla tassazione comunale e impugnarla tempestivamente. Egli ha invece atteso non solo la notifica del precetto esecutivo, il 13 agosto 2019, bensì altri due mesi per presentare (il 23 ottobre 2019) la propria dichiarazione d'imposta per il 2017, ciò che sapeva di essere il suo obbligo già dal lontano 30 aprile 2017. Non si capisce del resto a quali fatture del Comune di \_\_\_\_\_ egli si riferisce quando scrive di averle ricevute nel mese di ottobre 2019, dal momento che quelle prodotte con l'istanza, riferite al periodo fiscale del 2017, recano la data del 27 novembre 2018 (decisione d'imposta comunale) e del 27 maggio 2019 (diffida). Le decisioni in questione risultano così essergli state validamente notificate al più tardi nel gennaio del 2019, sicché sono da considerare passate in giudicato, nella migliore delle ipotesi per lui, ad inizio del marzo 2019 per l'imposta e a fine del giugno 2019 per la tassa

di diffida. La sua tesi difensiva è pertanto infondata.

#### **E. 5.5**

Contrariamente poi a quanto sostenuto dal reclamante, la regiudicata della decisione di tassazione d'ufficio non è stata rimessa in discussione dal "reclamo" (in realtà ha solo inoltrato la dichiarazione fiscale 2017) da lui presentato il 23 ottobre 2019 all' Ufficio circondariale di Bellinzona (la cui competenza non si estende del resto alle imposte comunali) , poiché quell'atto è manifestamente tardivo in quanto effettuato mesi dopo la scadenza del termine di ricorso di trenta giorni contro la decisione di tassazione d'ufficio del 10 ottobre 2018, notificata come visto al più tardi il 23 gennaio 2019. Dopo il 22 febbraio 2019 non era più dato alcun rimedio giuridico ordinario, né al Municipio, né all' Ufficio circondariale di Bellinzona e nemmeno alla Camera di diritto tributario. In altre parole la decisione di tassazione d'ufficio era passata in giudicato. Nell'esito la decisione impugnata merita di conseguenza conferma, mentre il reclamo è da respingere.

#### **E. 6**

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non può per contro essere assegnata al Comune di \_\_\_\_\_ un'indennità d'inconvenienza, non avendo lo stesso motivato la propria richiesta nelle osservazioni al reclamo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

#### **E. 7**

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 725.40, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 130.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a: – ; \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne "una questione di diritto di importanza fondamentale" (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.